



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

ORDINANZA n. 58 del 16-08-2018

Oggetto: AZIONI PER CONTRASTARE LA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE

IL SINDACO

PREMESSO che:

- è necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), della zanzara comune (*Culex pipiens*) come richiamato dalla Prefettura di Treviso – Ufficio Territoriale del Governo con nota prot. n. 0076025 del 13.08.2018, agli atti dell'Amministrazione Comunale con prot. n. 17981 del 13.08.2018;
- l'Amministrazione è in attesa della redazione di un'adeguata disciplina che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;
- richiamata l'ordinanza Sindacale n. 34 del 23.05.2012 ad oggetto “Azioni per contrastare la proliferazione delle zanzare, con particolare riferimento alla zanzara tigre, in aree urbane e rurali”;

CONSIDERATO che:

- la lotta contro le zanzare va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente e usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene dell'ambiente, solo in caso di necessità;
- le operazioni di disinfestazione contro le zanzare vanno condotte privilegiando trattamenti larvicidi specifici (cioè che colpiscono le giovani larve di zanzara quando queste vivono nelle acque stagnanti) nei focolai di sviluppo ed è opportuno che sulle tecniche da adottare e sui prodotti da utilizzare sulle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS2 “Marca trevigiana”;

RAVVISATA quindi la necessità di richiamare i cittadini agli interventi di loro competenza in quanto solo la stretta osservanza delle misure preventive permette il controllo della diffusione delle zanzare e previene adeguatamente le relative problematiche su rappresentate;

VISTI:

- il T.U.L.S.S. - R.D. 27.07.1934, n. 1265 e ss. mm. ed ii.;
- il R.P.V. - D.P.R. 08.02.1954, n. 320 e ss. mm. ed ii.;

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss. mm. ed ii.;
- la L. 24.11.1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e ss. mm. ed ii.;

AI SENSI e per gli effetti dei commi 5 e 6 dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data la straordinarietà delle circostanze, l’emergenza della problematica emersa, la contingibilità e l’urgenza di adottare tutti i provvedimenti possibili finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

ORDINA

A TUTTI I CITTADINI E LE DITTE

1. è vietato abbandonare oggetti o contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi l’acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all’interno delle abitazioni;
2. è fatto obbligo di:
 - a. provvedere ad accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi degli oggetti o contenitori nei quali si possa creare un ristagno di acqua;
 - b. svuotare almeno settimanalmente contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc. o lavarli e capovolgerli;
 - c. coprire eventuali contenitori d’acqua inamovibili, quali ad esempio vasche in cemento, bidoni e fusti per irrigazione degli orti, con strutture rigide, (reti di plastica o zanzariere);
 - d. introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori, come ad esempio i pesci rossi, gambusia,...;
 - e. provvedere a ispezionare, pulire, svuotare e trattare periodicamente (almeno ogni 2 settimane) le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell’acqua piovana, presenti in giardini e cortili;
 - f. procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
3. è obbligo curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna in particolare per i titolari di aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo;
4. è obbligo curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi in particolare per i Consorzi e gli Enti che gestiscono comprensori e per i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali di giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno d’acqua;
5. è obbligo quanto previsto al precedente punto 4 anche per i responsabili di cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi, etc.);
6. è obbligo procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate attività florovivaistica per coloro che gestiscono dette attività;

AI PROPRIETARI DI DEPOSITI DI PNEUMATICI

7. è obbligo per coloro che, per fini commerciali o ad altro titolo, possiedono o detengono, anche temporaneamente, pneumatici di autoveicoli o assimilabili, oltre che attenersi a quanto in nella presente ordinanza:
 - a) ricoprire i pneumatici, dopo averli svuotati da eventuale acqua, con telo impermeabile o con altro idoneo sistema atto ad impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
 - b) eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;

- c) provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni;
8. è obbligo per coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività;

DISPONE

Le violazioni alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e la reiterazione di infrazioni al presente Ordinanza costituisce recidiva ed è punita con il massimo della sanzione amministrativa prevista.

Il presente provvedimento deve intendersi efficace dalla data odierna sino ad eventuale revoca in caso di modifica dell'attuale stato di criticità.

AVVISA

E' possibile per i cittadini intervenire anche con trattamenti adulticidi (cioè che colpiscono le zanzare adulte volanti) sulla vegetazione qualora in giardini e aree scoperte, nelle quali vi sia presenza di piante ed arbusti, si manifesti un'intensa proliferazione di zanzara.

Presso l'Ufficio Unico Ambiente Pieve di Soligo – Refrontolo, con sede in via e. Majorana 186 in Pieve di Soligo, su appuntamento, (tel. 0438.985.326) sarà possibile per i residenti nel territorio comunale, ricevere gratuitamente materiale informativo sulla prevenzione alla zanzara tigre e campioni di prodotto larvicida (fino ad esaurimento scorte).

Dal sito internet istituzionale del Comune per le materie ambientali ("PieveAmbiente" - <http://ced.comune.pievedisoligo.tv.it/ambiente/>) è possibile scaricare materiale informativo sulla prevenzione alla zanzara.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, affissa nelle bacheche comunali del territorio e diffuso mediante l'inserimento sul sito internet istituzionale del Comune e attraverso un comunicato stampa.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio dell'Ente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm. ed ii. il responsabile del procedimento è l'arch. Natale Grotto dell'Ufficio Unico Ambiente Pieve di Soligo – Refrontolo.

Pieve di Soligo, 16-08-2018



IL SINDACO
Stefano Soldan